

R.G. n. 340/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice,
letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

letto il ricorso depositato da Dario Favorito Sciammarella il 15.04.2019, con il quale l'istante ha chiesto di essere ammesso alla procedura da sovraindebitamento del piano del consumatore chiedendone l'omologa;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dalla Dott.ssa Giuseppina Greco, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Paola (CS);

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, tenuto conto che la situazione debitoria complessiva dell'istante è pari ad € 134.873,76 a fronte di uno stipendio mensile di € 2.510,00 e del fabbisogno familiare stimato in € 1.190,00 oltre che della pendenza di procedura esecutiva derivante dall'incapacità di ottemperare al pagamento delle rate di mutuo in scadenza;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., Dott.ssa Giuseppina Greco, non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante. Il ricorrente, infatti, ha stipulato il contratto di mutuo nel 2005 e sino al 2012 è stato in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte, sicché il successivo inadempimento è da imputarsi alla instabilità lavorativa successiva, che si è estrinsecata nella perdita del lavoro a tempo indeterminato e nella stipula di successivi contratti a tempo determinato, sino ad arrivare al contratto a tempo indeterminato con mansione di autista dal 21.12.2018;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori –che sono il professionista per il suo compenso determinato in € 6.787,70 da pagarsi in due tranches, l'una pari ad € 3.393,85 nell'anno 2019 e l'altra di € 3.393,85 nel corso dell'anno 2020, il creditore ipotecario, i creditori privilegiati tra cui Agenzia delle Entrate Riscossione e i creditori chirografari individuati nella tabella 10 allegata alla relazione del professionista. Più esattamente, il pagamento integrale del professionista avverrà nei primi dodici mesi; successivamente, saranno pagati gli altri creditori, con la precisazione che l'unico credito che verrà rateizzato per tutta la durata del piano sarà quello ipotecario, il cui pagamento integrale viene quindi concluso entro il 2026;

rilevato che l'istante assolverà a tale impegno destinando a creditori la liquidità eccedente la somma destinata al soddisfacimento del fabbisogno familiare, nonché con l'ulteriore eventuale liquidità messa a disposizione da parte del genitore dell'istante giusta atto d'obbligo sottoscritto il 13.03.2019;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 13.06.2019 nonché dell'ulteriore udienza del 27.06.2019;

rilevato che alcuno dei creditori ha formulato contestazioni;

considerato dunque che non risultano dunque circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano può essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

P.Q.M.



visto l'art.12 bis leg. n.3/2012;

omologa il piano del consumatore proposto da Dario Favorito Sciammarella, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. come integrata il 21.06.2019; rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Paola a cura della cancelleria;

Dispone la trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia Del Territorio competente.

Si comunichi al professionista incaricato dall'OCC.

Paola, 27.06.2019

Il Giudice
Marta Sodano

